

MORATORIE DEI PAGAMENTI LEGATE ALLA PANDEMIA COVID-19

Per quanto riguarda la classificazione delle posizioni oggetto di moratoria dei pagamenti legate alla pandemia COVID-19, in allineamento alle indicazioni dei diversi regulators che si sono espressi sul tema, si specifica che sino al 30 settembre 2020 le posizioni già in bonis interessate da tali misure (sia le moratorie ex lege sia quelle decise autonomamente dal Gruppo) sono state trattate come segue:

- non sono di norma oggetto di classificazione a stage 2 (né considerate forborne secondo la normativa prudenziale). Per le sole posizioni verso aziende con più elevata rischiosità, nel caso di moratoria decisa dalla Banca sono effettuate specifiche valutazioni per verificare se considerare o meno la rinegoziazione come misura di forbearance, con conseguente passaggio a stage 2;
- non sono soggette a classificazione tra i deteriorati (stage 3). In particolare, i crediti in bonis oggetto di moratoria non vengono per tale circostanza classificati nella classe di rischio dei crediti scaduti o sconfinanti (past-due), in quanto la moratoria interviene sullo scaduto oggetto della misura. L'adesione ad una moratoria, inoltre, non viene considerata un trigger automatico di inadempienza probabile.

Le moratorie concesse a clientela già classificata tra i crediti non performing sono oggetto di specifica valutazione e considerate misure di forbearance.

Dal 1° ottobre 2020, a seguito del “phase-out” delle Linee Guida EBA (Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis), il Gruppo valuta caso per caso se la concessione di una nuova moratoria su un credito in bonis costituisca o meno una misura di forbearance.